

Codice A1813B

D.D. 26 luglio 2021, n. 2153

Autorizzazione idraulica n. 77/2021, ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche, per la realizzazione di una briglia selettiva e per la sistemazione spondale lungo due tratti del torrente Rochemolles. Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).



ATTO DD 2153/A1813B/2021

DEL 26/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 77/2021, ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche, per la realizzazione di una briglia selettiva e per la sistemazione spondale lungo due tratti del torrente Rochemolles. Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).

In data 17/06/2021 con nota prot. n. 10869 (pervenuta in data 21/06/2021 prot. n. 29076/A1813B) il Comune di Bardonecchia ha indetto una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona richiedendo, tra i vari pareri/autorizzazioni necessari, il rilascio dell'autorizzazione idraulica in merito a lavori di realizzazione di una briglia selettiva e di sistemazione spondale lungo due tratti del **torrente Rochemolles**.

I lavori previsti sono principalmente i seguenti:

Sito 1 (a monte del tratto situato in corrispondenza del traforo autostradale del Frejus):

- esecuzione di una briglia selettiva costituita, per la parte in elevazione, da n. 5 rostri in cemento armato (di altezza massima pari a 6,00 m, di lunghezza pari a 5,50 m e di spessore pari a 1,00 m), protetti alla base da un lamierino metallico, e da tubi in acciaio posizionati orizzontalmente tra i rostri stessi e, per la parte in fondazione, da una platea in cemento armato sempre rivestita con un lamierino metallico (dimensioni planimetriche pari a 23,70 m x 9,50 m) dotata di taglione verso valle; per ogni rostro sarà previsto un tirante in acciaio della lunghezza di circa 20,00 m; la suddetta briglia sarà immersata in roccia in destra idrografica tramite muro d'ala in cemento armato avente lunghezza pari a 7,00 m e altezza pari a 6,00 m, mentre in sinistra idrografica è previsto un muro d'ala in cemento armato avente lunghezza pari a 23,90 m circa e altezza massima pari a 9,00 m;

- realizzazione di due tratti di soglia in massi per uno sviluppo longitudinale pari a 10,00 m e a 3,00 m a valle della nuova briglia, con interposta una soglia/controbriglia in cemento armato, rivestita

con lamierino metallico, avente uno sviluppo longitudinale di 0,60 m;

- realizzazione di difesa spondale in massi, con inserimento di talee, per uno sviluppo di 28,00 m e un'altezza dal fondo alveo di 2,00 m, in sinistra idrografica, immediatamente a valle della suddetta briglia in progetto;
- realizzazione di difesa spondale in massi, con inserimento di talee, per uno sviluppo di 8,00 m e un'altezza dal fondo alveo di 2,00 m, immediatamente a valle della briglia selettiva in destra idrografica;
- realizzazione di difesa spondale in massi, con inserimento di talee, per uno sviluppo di 85,00 m e un'altezza dal fondo alveo di 2,00 m, in sinistra idrografica a monte della briglia selettiva;
- esecuzione di difesa spondale in massi, con inserimento di talee, per uno sviluppo di 97,00 m e un'altezza dal fondo alveo di 2,00 m, in destra idrografica a monte della briglia selettiva;
- realizzazione di una soglia in massi per uno sviluppo longitudinale pari a 9,00 m nel tratto terminale di monte del corso d'acqua, protetto con le succitate difese spondali;
- movimentazione di materiale litoide presente in alveo a monte della nuova briglia selettiva, con spostamento dello stesso a tergo delle nuove difese spondali in sinistra idrografica;
- sistemazione, in sinistra idrografica, di pista di accesso per la manutenzione dell'area a tergo della briglia selettiva;

Sito 2 (all'inizio del tratto che scorre in prossimità della parte abitata del concentrico):

- realizzazione di difesa spondale in massi, con inserimento di talee, per uno sviluppo di 15,00 m e un'altezza dal fondo alveo di 2,00 m, in destra idrografica;
- sottomurazione di opere esistenti (canale e muro di sponda) in destra idrografica, a valle della suddetta difesa in massi, con getto di un dado in calcestruzzo e posa di massi intasati con cls per uno sviluppo longitudinale pari a 150,00 m circa;
- rimozione del materiale litoide accumulatosi in destra idrografica e spostamento dello stesso a tergo delle nuove difese spondali in sinistra idrografica previste nel sito 1.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal Dott. For. Alberto Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla *relazione tecnica descrittiva*, dalla *relazione idraulica* (anche a firma del Dott. Ing. Silvia Ambrois), dalla *relazione geologico tecnica* (anche a firma del Dott. Geol. Zeno Vangelista) e da *n. 11 elaborati grafici*, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'amministrazione Comunale di Bardonecchia, con deliberazione della Giunta Comunale in data 18/06/2021 n. 86, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

A seguito di visite sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bardonecchia (TO), ad eseguire i lavori previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. sia rivista e corretta la descrizione della briglia selettiva riportata alle pagine 6 e 20 della relazione tecnica descrittiva, rendendola coerente con quanto rappresentato sulle tavole grafiche (in particolare in merito alla classificazione di briglia con rostri e non a fessura e al volume che si può

depositare a tergo della stessa);

3. dovranno essere adeguatamente sviluppati i calcoli di verifica strutturale della briglia selettiva e dei muri d'ala in cemento armato e delle nuove difese spondali in massi nei riguardi di tutti i carichi di progetto ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018), considerando le varie tipologie dimensionali previste in termini di altezza dal fondo alveo; dovranno inoltre essere sviluppate le verifiche di stabilità globale dell'insieme difesa spondale in massi/pista di accesso/terreno, considerando tutti i carichi di progetto e tutte le potenziali superfici di scorrimento;

4. i piani di appoggio delle strutture di fondazione della briglia selettiva, dei muri d'ala, della controbriglia, delle difese spondali, delle soglie e della sottomurazione dovranno essere posti ad una quota inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

5. le opere di difesa dovranno essere adeguatamente risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, oppure dovranno essere idoneamente raccordate con gli altri manufatti esistenti o in progetto, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

6. i massi costituenti le difese spondali, le soglie e la sottomurazione dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava di prestito, essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere diametro medio non inferiore a 1,00 m (come da elaborati progettuali);

7. il materiale arboreo/arbustivo, che sarà rimosso dall'alveo e dalle sponde, dovrà essere allontanato dal corso d'acqua e non dovrà essere depositato in aree esondabili;

8. la movimentazione/rimozione del materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; gli stessi scavi in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; il materiale che sarà posto a tergo delle difese spondali dovrà essere posizionato in modo tale da garantire idonee condizioni di stabilità;

10. il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e non dovrà essere depositato in aree esondabili;

11. le sponde, le opere idrauliche e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. durante l'esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

13. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

15. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà essere inviata dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il Comune di Bardonecchia dovrà trasmettere al Settore scrivente il provvedimento finale della Conferenza di Servizi (comprensivo anche del parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni